

Designazione del “Vicario” da parte del Presidente della Corte uscente nell’imminenza della cessazione dal servizio.

(Risposta a quesito del 5 marzo 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 marzo 2009, ha adottato la seguente delibera:

"- letto il quesito presentato in data 1° dicembre 2008 del dott. ..., Presidente Vicario della Corte di appello di ...;

- il dott. ... premette di rivestire l’incarico di Vicario del Presidente della Corte di appello di ... e di aver svolto dall’anno 2000 le funzioni di Presidente di sezione della Corte stessa, funzioni dalle quali era decaduto lo scorso 30 giugno 2008 ai sensi dell’art. 5, III comma, L. 111/2007; precisa, altresì, di aver già impugnato innanzi al T.A.R. ... gli atti consiliari in virtù dei quali era stata ritenuta la sua decadenza e che l’udienza per la discussione della controversia era fissata per il 17 dicembre 2008. Dà atto che in data 8 ottobre 2008 il Presidente della Corte di appello di ..., dovendo provvedere a redigere la proposta di tabella per il triennio 2009/2011, aveva diramato un interpello al fine di acquisire eventuali disponibilità a ricoprire l’incarico di Vicario della Corte e che, tuttavia, il Presidente, mentre era ancora in atto la procedura *de qua*, aveva posto due quesiti al Consiglio superiore della magistratura, diretti essenzialmente a chiarire se alla decadenza *ex lege* dalle funzioni semidirettive, ai sensi dell’art. 46 D.Lgs 160/2006, seguisse anche quella dall’incarico di vicario. Il Consiglio superiore della magistratura, in data 12 novembre 2008, ha risposto ai quesiti posti e, in attuazione di tale delibera, il Presidente della Corte di appello di ..., il successivo 14 novembre, ha disposto un secondo interpello, con il quale aveva invitato i Presidenti ed i consiglieri della Corte “*ad esprimere l’eventuale gradimento ad assumere l’incarico di “vicario” fino all’approvazione della proposta tabellare 2009/2011*”.

- tanto premesso, il dott. ... chiede "se compete o meno al Presidente della Corte uscente di adottare, nell’imminenza della sua cessazione dal servizio, provvedimenti di attribuzione di incarichi fiduciari di collaborazione mediante designazioni di magistrati destinate ad essere inserite nella proposta tabellare 2009-2011 da formularsi, a brevissima distanza di tempo, da parte del Presidente subentrante";

- letto l’art. 108 dell’Ordinamento giudiziario;

- visti i par. 34 e 35.6 della Circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il triennio 2009/11;

- ritenuto che il caso sottoposto rientri nell’ambito delle competenze proprie del capo dell’ufficio, e che non costituisca eccezione al principio esposto nell’ultimo cpv del par. 35.6, secondo il quale “*la designazione ha efficacia anche nel caso di cessazioni dalle funzioni del capo dell’ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente*”,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che il Presidente della Corte uscente possa, anche nell’imminenza della cessazione dal servizio, nell’ambito della procedura finalizzata alla formulazione tabellare e in sede di formulazione della proposta stessa, provvedere alla designazione del magistrato destinato a presiedere l’ufficio in caso di mancanza o impedimento del titolare dell’ufficio stesso."